



AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.).

VERBALE

Il 29 giugno 2010 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	SI
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	NO
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il F.F. del Segretario generale Flavia Orsetti.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.).

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoverarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.).

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 Pagina)
Relazione a firma Dott. Venezia (1 Pagina)
Foglio pareri (1 Pagina)

Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.).

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi che si intende far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con la quale, evidenziate le ragioni di infondatezza o inammissibilità, si propone di costituirsi nel seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
- **P. A.** avverso n. 3 avvisi di accertamento come di seguito specificato:
 - Avviso di accertamento TARSU n. 31/10 del 10.03.2010 relativo all'annualità 2006;
 - Avviso di accertamento TARSU n. 32/10 del 10.03.2010 relativo all'annualità 2007;
 - Avviso di accertamento TARSU n. 33/10 del 10.03.2010 relativo all'annualità 2008.
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato a costituirsi nel giudizio proposto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano dal Sig. **P. A.** avverso gli avvisi di accertamento del 10.03.2010 n. 31/10 relativo all'annualità 2006, n. 32/10 relativo all'annualità 2007, n. 33/10 relativo all'annualità 2008;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Nel marzo 2010 l'Ufficio, nel corso delle attività di accertamento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, ha emesso nei confronti del Sig. P.A., i seguenti provvedimenti:

- Avviso di accertamento TARSU n. 31/10 del 10.03.2010 relativo all'annualità 2006 notificato in data 17.03.2010;
- Avviso di accertamento TARSU n. 32/10 del 10.03.2010 relativo all'annualità 2007 notificato in data 17.03.2010;
- Avviso di accertamento TARSU n. 33/10 del 10.03.2010 relativo all'annualità 2008 notificato in data 17.03.2010.

Avverso i suddetti avvisi, il Sig. P.A., ha dapprima notificato tramite il servizio postale in data 13.05.2010 n. 1 ricorso all'Ufficio Tributi per l'adozione di provvedimenti in autotutela e, successivamente, in data 17.05.2010 n. 1 ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Con i sopracitati ricorsi il contribuente ha richiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento per carenza dei presupposti.

L'Ufficio, preso atto della documentazione presentata dal Sig. P. A., ha disposto la revoca degli avvisi di accertamento n. 32/10 del 10.03.2010 relativo all'annualità 2007 e n. 33/10 del 10.03.2010 relativo all'annualità 2008, ritenendo invece sussistente l'obbligazione tributaria per l'annualità 2006 accertata con avviso di accertamento n. 31/10 del 10.03.2010.

Pertanto si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a Suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Il Funzionario
dott. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni 16.06.2010